

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 202/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 maggio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RECLAMO A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA POL. MONTEROTONDO CALCIO S.R.L. L'IMPORTO DI € 54.000,00 A TITOLO DI PREMIO ALLA CARRIERA, EX ART. 99 BIS N.O.I.F., A SEGUITO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PESTRIN MANOLO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 14/D del 19.2.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Cesena S.p.A. di Cesena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL'A.S.D. ANGELANA LA SOMMA DI € 1.080,00, IVA COMPRESA, A TITOLO DI RISARCIMENTO PER I DANNI ARRECATI ALLO STADIO DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI IN OCCASIONE DELLA GARA DEL 18.11.2008 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n.16/D del 25.3.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.D. Voluntas Calcio Spoleto di Spoleto (Perugia). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL'A.S.D. RANDAZZO IMPORTO DI € 80.705,00 A TITOLO DI PREMIO ALLA CARRIERA, EX ART. 99 BIS N.O.I.F., A SEGUITO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MANITTA EMANUELE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 16/D del 25.3.2009)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Livorno Calcio S.p.A. di Livorno e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Dr. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RECLAMO A.S.D. PONTENURESE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EBANELLI ALESSANDRO IN PROPRIO FAVORE
(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 26.2.2009)

La C.G.F. rinvia per la sola camera di consiglio al 15.6.2009 il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Pontenurese di Pontenure (Piacenza).

3° Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Dr. Antonio Patierno, Avv. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CALLERI, AGENTE DI CALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI.

La C.G.F., visto il deferimento, esaminati gli atti e sentite le parti:

- proscioglie il sig. Calleri Riccardo dalla violazione dell'art. 10, comma 1, Regolamento Agenti di Calciatori;
- infligge al sig. Calleri Riccardo la sanzione pecuniaria di € 10,000,00 per la violazione dell'art. 15, comma 4, Regolamento Agenti di Calciatori.

6) RICHIESTA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'UFFICIO PROCURA ANTIDOPING CONI A CARICO DEL CALCIATORE CAPRIOTTI DANIELE, TESSERATO IN FAVORE DELL'A.S.D. ASTREA.

La C.G.S. dispone l'immediata sospensione cautelare da ogni attività sportiva del calciatore Capriotti Daniele, tesserato in favore dell'A.S.D. Astrea, partecipante al Campionato Serie D.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 25 maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete